

REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2008 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 2008****che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni dalla Federazione russa di taluni prodotti di acciaio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

entro i termini stabiliti dall'accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2008.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

(5) L'articolo 10 dispone che ad ogni rinnovo annuale i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti sono aumentati del 2,5 %.

(6) Il regolamento (CE) n. 1342/2007 deve quindi essere modificato di conseguenza,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio ⁽²⁾ («l'accordo»).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per il 2008 stabiliti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 sono sostituiti da quelli stabiliti nell'allegato I del presente regolamento.

(2) L'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all'anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato II dell'accordo.

Articolo 2

I limiti quantitativi per il 2009 risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio sono stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.

(3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo i trasferimenti tra gruppi di prodotti sono possibili fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti e i trasferimenti tra categorie di prodotti sono autorizzati entro un limite massimo di 25 000 tonnellate.

Articolo 3

(4) La Russia ha notificato alla Comunità l'intenzione di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2008.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.

ALLEGATO I

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2008

(in tonnellate)

Prodotti	2008
<i>SA. Prodotti laminati piatti</i>	
SA1. Arrotolati	1 113 993
SA2. Lamiera pesante	308 907
SA3. Altri prodotti laminati piatti	600 454
SA4. Prodotti legati	104 290
SA5. Lamiere quarto legate	27 932
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati	109 650
<i>SB. Prodotti lunghi</i>	
SB1. Barre	58 906
SB2. Vergella	329 010
SB3. Altri prodotti lunghi	529 434

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.
SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2009

(in tonnellate)

Prodotti	2009
<i>SA. Prodotti laminati piatti</i>	
SA1. Arrotolati	1 060 875
SA2. Lamiera pesante	281 875
SA3. Altri prodotti laminati piatti	609 875
SA4. Prodotti legati	107 625
SA5. Lamiere quarto legate	25 625
SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati	112 750
<i>SB. Prodotti lunghi</i>	
SB1. Barre	56 375
SB2. Vergella	332 100
SB3. Altri prodotti lunghi	519 675

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.
SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.